

**REGOLAMENTO
SUL REFERENDUM CONSULTIVO**

REGOLAMENTO SUL REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO I *RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO*

Art. 1 **Iniziativa**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale, quando sia deliberato dal Consiglio Comunale ovvero lo richiedano almeno 1000 cittadini maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune.

Art. 2 **Oggetto ed esclusioni**

1. Il referendum consultivo può essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza comunale
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) tributi locali e tariffe;
 - b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) materie che sono già state oggetto di referendum anche nazionali, regionali o provinciali nell'ultimo quinquennio;

Art. 3 **Promozione del referendum**

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 10, devono presentarsi con la richiesta del referendum presso l'Ufficio del Segretario comunale, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno, l'ora del deposito e un domicilio per l'invio di comunicazioni.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali del comune dei promotori è accertato d'ufficio.
3. La Commissione per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito deve essere riunita entro 10 giorni dal deposito della richiesta. La Commissione deve deliberare in merito entro 5 giorni dalla data della riunione.

Art. 4 **Fogli per raccolta firme**

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta del referendum.

2. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 5

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 4.
2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del sottoscrittore.
3. Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale e provinciale che comunichi la propria disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della Provincia; notaio; tribunale o Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il Comune; giudice di pace del Comune, segretario comunale; sindaco del Comune; assessore comunale; presidente del Consiglio comunale; funzionario incaricato dal sindaco.
4. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma degli articoli 30 e 38 del T.U. 445/2000. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito di apporre la propria firma.
6. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 6

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro due mesi dalla data della delibera della Commissione per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7
Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

1. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tre delegati, scelti fra i consiglieri comunali, depositano la richiesta al Segretario comunale ad intervenuta esecutività della delibera.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 8
Commissione sull'ammissibilità del referendum

1. E' istituita una "Commissione per l'esame di ammissibilità dei referendum consultivi", composta dal Giudice di Pace in qualità di presidente, dal Difensore Civico comunale e dal Segretario Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente nomina il proprio supplente, per il quale si richiede il possesso dei medesimi titoli e requisiti. In caso di assenza o impedimento del Difensore Civico il Consiglio Comunale nominerà un sostituto ad acta con la maggioranza necessaria per la nomina del Difensore Civico
3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità del quesito, nel rispetto delle norme statutarie;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; la Commissione può richiedere ai promotori di apportare correzioni formali e relative alla comprensibilità del quesito;
 - c) verifica dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il ricorso al referendum;
 - d) parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione.
4. Ultime la raccolta di firme, entro 15 giorni dal loro deposito, la Commissione presenta una relazione analitica sul lavoro svolto, sull'esito delle verifiche effettuate, sulla regolarità della presentazione, sul raggiungimento del quorum di firme richiesto, sulla correttezza e completezza delle autenticazioni, al presidente del Consiglio Comunale. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti; eventuali voti o pareri di minoranza devono essere contenuti nella relazione. Copia della relazione suddetta è depositata presso il Segretario comunale ed è pubblica.
5. La Commissione è costituita entro sette giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 9

Casi di revoca o sospensione del referendum

1. Previo parere della Commissione di cui all'art.8, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto nei seguenti casi: se l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere; se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.
3. Previo parere della Commissione di cui all'art. 8, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

Art. 10

Validità del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 11

Indizione del referendum

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione di cui all'art. 8 comma 4, convoca la conferenza dei capigruppo ed il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
2. Il Consiglio comunale, preso atto della mancanza di ragioni di revoca o sospensione del referendum, rimetterà gli atti al Sindaco per la fissazione della data di convocazione degli elettori, in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno o fra il 15 settembre ed il 30 novembre, a seconda della data di presentazione della richiesta di referendum. La consultazione referendaria non può aver luogo in concomitanza con qualsiasi altra consultazione elettorale e referendaria. La ordinanza sindacale di indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
3. La ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data stabilita per la votazione.

4. Non si possono svolgere più di una tornate elettorali referendarie nell'ambito dello stesso anno.

Art. 12

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con la delibera di indizione del referendum, la Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 13

Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 14

Disciplina della propaganda elettorale

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale ed ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
3. L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta all'ufficio elettorale entro il ventiquattresimo giorno antecedente alla data della votazione.

Art. 15

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune alla data di tenuta del referendum.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, la

tessera elettorale personale sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 16

Ufficio di sezione

1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale e un rappresentante dei promotori del referendum.
3. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire al Segretario Comunale entro le ore 12:00 del giorno precedente la votazione.
4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 16:00 del giorno precedente la votazione.

Art. 17

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Le schede sono fornite dall'Amministrazione Comunale con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle A e B, allegate al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8:00 e proseguono fino alle ore 22:00 del giorno fissato per la consultazione.

Art. 18

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla ordinanza sindacale di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 19

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, il Segretario comunale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito referendario, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 il Segretario comunale redige apposito verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
3. Entro quindici giorni dalla data del referendum, il Presidente del Consiglio Comunale convoca un Consiglio comunale straordinario con all'ordine del giorno i risultati della consultazione referendaria.

Art.

Effetti del referendum

(vedere art. 28 Statuto)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni per quanto compatibili.
2. Gli organi del Comune dovranno attenersi alle disposizioni di legge di cui al comma 1, in particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;

- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
- la propaganda elettorale.

Art. 21 **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.

Art. 22 **Indennità e rimborso spese**

1. Ai componenti la Commissione sull'ammissibilità del referendum spetta un'indennità pari a quella spettante ai consiglieri comunali più un eventuale rimborso spese.